

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE MARCHE,
L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
ED IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO**

La Regione Marche, l'Istituto per il Credito Sportivo e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano,

premessi che:

- la Regione Marche ha emanato la legge regionale 02 aprile 2012 n.5, concernente "Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero" con il fine di promuovere lo sport e le attività motorio-ricreative in genere quale strumento fondamentale per la formazione e la salute della persona, per il miglioramento degli stili di vita individuali e collettivi nonché per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell'integrazione interculturale;
- è stabilito nella citata l.r. 5/2012 che la Regione Marche, promuove la realizzazione, mediante l'utilizzo di tecnologie ecocompatibili, di un sistema regionale di impianti e attrezzature sportive, nonché di aree e di spazi destinati allo sport e all'attività motorio-ricreativa;
- in base alla precitata legge, inoltre, la Regione può stipulare convenzioni con l'ICS e con altri istituti di credito per la concessione di mutui a tasso agevolato.

Per il conseguimento di tale scopo, la Regione Marche ha disposto con deliberazione della Giunta Regionale n.1120 del 06/10/2014 di stipulare con l'Istituto per il Credito Sportivo ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano uno specifico accordo finalizzato a favorire il miglioramento, l'incremento ed il riequilibrio del patrimonio impiantistico sportivo delle Marche, nonché a facilitare l'esercizio del credito a favore di enti locali, enti pubblici e soggetti di natura privatistica.

F.S.
ed
Jh

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante della presente convenzione

tra:

- la Regione Marche, P.IVA n 00481070423 che sarà di seguito chiamata Regione, rappresentata dal Presidente della Regione Gian Mario Spacca, a ciò autorizzato con deliberazione n. 1120 adottata dalla Giunta Regionale nella seduta del 06/10/2014 esecutiva ai sensi di legge;
- l'Istituto per il Credito Sportivo, di seguito denominato Istituto, iscritto nell'albo delle banche autorizzate da Bankitalia ex art. 13 del Decreto legislativo 01/09/1993, n. 385, ed iscritto alla C.C.I.A.A. di Roma al n. 540312/1996, Fondo patrimoniale Euro 835.528.692,00 al 31/12/2011, codice fiscale 00644160582, con sede in Roma Via G. Vico, 5, rappresentato da Gugliotta Eduardo nella qualifica di dipendente dell'ICS nonché responsabile dell'Ufficio Supporto Commerciale e Marketing, a ciò autorizzato con procura rep. 15517 del 10/11/2014;
- il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in seguito per brevità denominato "CONI", cod. fisc. n.01405170588, con sede in Roma Foro Italico, rappresentato da Fabio Sturani nella qualifica di Presidente del Comitato Regionale CONI Marche, a ciò autorizzato con procura rep. 130239 del 01/10/2014;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

L'Istituto nel limite della somma complessiva di € 50.000.000,00 (50 milioni di Euro) si impegna a concedere ai soggetti aventi titolo siti nella regione ed indicati dalla stessa, in base a progetti approvati ai sensi di legge, mutui finalizzati ad interventi, di particolare interesse per la Regione, relativi alla costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva ivi compresa l'acquisizione delle relative aree e all'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste. Gli interventi dell'Istituto



potranno riguardare anche le opere accessorie agli impianti purché complementari agli stessi, con le modalità stabilite dallo stesso Istituto.

L'intervento dell'Istituto si articolerà nell'arco di un triennio a decorrere dalla data della presente convenzione e secondo un piano approvato annualmente dalla Regione.

Qualora prima della scadenza del triennio fosse interamente utilizzata la predetta somma di € 50.000.000,00, l'Istituto, valutate a suo insindacabile giudizio le condizioni del mercato finanziario cui sono inscindibilmente connesse le proprie operazioni creditizie, esaminerà la possibilità di integrare il predetto importo anche in relazione ad eventuali stanziamenti di bilancio effettuati dalla Regione.

Art. 2

L'Istituto si riserva ogni decisione in merito al finanziamento delle iniziative presentate.

I mutui saranno concessi per l'importo riconosciuto congruo a giudizio insindacabile dell'Istituto, il quale terrà presente il parere tecnico espresso dal CONI sul progetto.

Gli interventi dell'Istituto possono riguardare anche le opere accessorie agli impianti purché complementari agli stessi e gli impianti strumentali all'attività sportiva, nonché l'acquisto delle relative aree (ovvero gli impianti da destinare ad attività sportive o strumentali a queste) nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

I mutui saranno accordati al tasso di interesse che sarà determinato definitivamente dall'Istituto in sede di stipula dei singoli contratti di mutuo sulla base del Piano dei tassi vigente al momento per la tipologia dei soggetti mutuatari e con le particolari agevolazioni previste dal vigente Piano dei contributi per l'attività convenzionata.

Art. 4

L'Istituto concederà agli Enti mutuatari, inseriti nei provvedimenti deliberati dalla Regione e comunicati di volta in volta all'Istituto, un contributo in conto interessi, il cui importo sarà



detratto dalla rata annuale di ammortamento dei mutui, ai sensi dell'art. 5, 2° comma della Legge 24/12/1957 n. 1295 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai soggetti ammessi ad usufruire dei benefici della presente convenzione, l'Istituto concederà il contributo previsto per i mutui convenzionati dal Piano dei contributi vigente al momento della concessione del mutuo.

Il Piano dei tassi e dei contributi attualmente in vigore si allega alla presente convenzione e ne fa parte integrante; l'Istituto si impegna altresì ad inviarne copia ogni qual volta lo stesso subirà delle modifiche.

Art. 5

L'erogazione dei contributi sugli interessi, di cui al precedente art. 4, potrà essere sospesa e la concessione dei contributi medesimi potrà, altresì, essere revocata, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi controlli, nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento.

La sospensione o la revoca del contributo concesso dall'Istituto di cui al precedente art.4, adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto e di ciò sarà data tempestiva comunicazione alla Giunta Regionale.

Art. 6

Per quel che concerne le procedure necessarie per la concessione dei mutui, il perfezionamento delle garanzie che li assistono, nonché l'erogazione degli stessi o quant'altro occorrente al perfezionamento delle operazioni, saranno applicate le normative, anche regolamentari ed amministrative, vigenti presso l'Istituto.

Nel rispetto delle normative stesse, gli Enti firmatari della presente convenzione concorderanno eventuali coordinamenti con le normative di cui sopra, delle norme e procedure stabilite dalle leggi sulla finanza locale e regionale e di quelle concernenti la concessione e l'erogazione di contributi.



Art. 7

Il Coni, tramite i propri servizi ed i propri Organi periferici nonché, per quanto di competenza della stessa, tramite CONI Servizi spa, si impegna a fornire la propria collaborazione alla Regione per il supporto e le indicazioni richieste, ai fini della attuazione degli interventi, previa individuazione da parte della Regione delle risorse eventualmente necessarie, come pure a fornire agli Enti mutuatari la consulenza tecnica per quanto concerne la scelta delle aree e la progettazione degli impianti sportivi, nonché il rilascio dei pareri di propria competenza.

Le consulenze a favore degli Enti mutuatari di cui al comma precedente ed i pareri di cui all'art. 2 vengono resi dal CONI o CONI Servizi s.p.a. con le modalità ed i corrispettivi disciplinati in apposito regolamento e/o convenzione.

Art. 8

La Regione, avvalendosi del sostegno e della collaborazione della scuola del CONI – Comitato Regionale Marche e dell'Istituto – secondo modalità e condizioni da concordare in via preventiva con gli enti su detti, anche relativamente ai costi da sostenere - potrà promuovere eventuali iniziative rivolte:

- alla formazione di operatori esperti nella gestione di impianti sportivi, sia per quanto attiene agli aspetti di natura tecnico-sportiva che a quelli di natura amministrativa e finanziaria;
- alla redazione di studi preliminari di fattibilità che consentano una valutazione complessiva dei progetti da realizzare nel settore dell'impiantistica sportiva, allo scopo di favorire una razionale programmazione degli investimenti.

La Regione si impegna a convenire con l'Istituto e con il CONI attività promozionale della Convenzione sul territorio regionale. Per tale attività promozionale l'Istituto per il Credito Sportivo potrà offrire, attraverso proprio personale, consulenza qualificata agli operatori del settore.


Le parti si impegnano, inoltre, a dare adeguata pubblicità alla Convenzione attraverso i rispettivi siti web.

Art. 9

La presente convenzione, stipulata tra la Regione, l'Istituto per il Credito Sportivo e il CONI avrà durata triennale, a partire dalla data di stipula, e potrà essere riveduta a seguito delle eventuali modifiche dello statuto dell'Istituto, degli artt.2, ultimo comma e 5 della legge n.1295/57 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché a seguito di eventuali modifiche od integrazioni alla legislazione regionale vigente.

Letto, approvato, sottoscritto

Ancona, 6 febbraio 2015



REGIONE MARCHE
Il Presidente
Gian Mario Spacca

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
Eduardo Gugliotta



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE
Fabio Sturani



ALLEGATO ALLA CONVENZIONE

**PIANO DEI TASSI E DEI CONTRIBUTI IN VIGORE ALLA DATA DI ADOZIONE DELLA
DGR MARCHE DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE**

Mutui a tasso fisso

ENTI LOCALI

Durata	IRS	Spread
Fino a 10 anni	7 anni	1,60%
Oltre 10 anni e fino a 15 anni	10 anni	1,90%
Oltre 15 anni e fino a 20 anni	12 anni	2,00%
Oltre 20 anni e fino a 25 anni	15 anni	2,10%

Soggetti privati e Enti pubblici diversi dagli Enti Locali

Durata	IRS	Spread (*)
Tutte le durate	IRS di durata pari a quella del mutuo	

(*) Il tasso fisso viene determinato con riferimento all'IRS sopra indicato aumentato di una maggiorazione ("spread"), massima del 5,45 p.%, che sarà determinata in sede di esame del rischio dell'operazione di mutuo e comunque il tasso complessivo non potrà essere superiore al tasso di usura pro tempore vigente, diminuito dello 0,50 p%

**Mutui a tasso
variabile**

ENTI LOCALI

Durata	Euribor	Spread
Fino a 10 anni	Euribor a 6 mesi 360	1,60%
Oltre 10 anni e fino a 15 anni	Euribor a 6 mesi 360	1,90%
Oltre 15 anni e fino a 20 anni	Euribor a 6 mesi 360	2,00%
Oltre 20 anni e fino a 25 anni	Euribor a 6 mesi 360	2,10%

Soggetti privati e Enti pubblici diversi dagli Enti Locali

Durata	Euribor	Spread (*)
Tutte le durate	Euribor a 6 mesi 365	

(*) Il tasso variabile è determinato prendendo come riferimento l' EURIBOR SEI MESI 365 aumentato di una maggiorazione ("spread"), massima del 5,45 p.%, che sarà determinata in sede di esame del rischio dell'operazione di mutuo e comunque il tasso complessivo non potrà essere superiore al tasso di usura pro tempore vigente, diminuito dello 0,50 p.%

**CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI PER INTERVENTI NEL
SETTORE DELLO SPORT INSERITI NELLE CONVENZIONI E/O PROTOCOLLI
D'INTESA**

Mutui a Enti Locali	0,70% per mutui fino a 15 anni. Oltre i 15 anni e fino a 25 anni il contributo negli interessi sarà quantificato con riferimento alle condizioni di un mutuo di durata quindicennale e ridistribuito costantemente per la durata dell'ammortamento
Mutui a soggetti privati ed ad altri Enti pubblici diversi dagli Enti Locali	1,00% per mutui fino a 20 anni. Il contributo negli interessi sarà quantificato in misura pari alla quota interessi di un mutuo di eguale importo e durata di quello mutuato ad un tasso dell'1,00%

F.S.
st *efm*